

# **STATUTO ASSOCIATIVO**

**\* \* \***

## **EUROAVIA PISA**

**\* \* \***

## TITOLO I

### Disposizioni generali

**Art.1** - È costituita a norma dell'art. 36 del Codice civile, un'associazione denominata **EUROAVIA PISA**. L'associazione non ha fini di lucro, non ha natura commerciale, ha carattere apolitico ed apartitico e con il presente statuto si dota di una struttura interna democratica evitando qualsiasi tipo di discriminazione di razza, di religione o di qualsiasi altro tipo. L'associazione ha sede a Pisa (PI) in Via Caruso, n. 8 c/o Dipartimento di Ing. Aerospaziale dell'Università degli Studi di Pisa. L'associazione può istituire proprie filiali anche in altre località sia italiane che all'estero così come trasferire altrove la propria sede, sia in Italia che all'estero. L'associazione Euroavia Pisa aderisce all'associazione Euroavia registrata in Delft in qualità di "Affiliated Society".

**Art.2** - L'associazione si propone, ha lo scopo e l'oggetto di:

- promuovere la cultura aerospaziale attraverso la realizzazione di adeguate attività di vario genere quali ad esempio a titolo indicativo e non esaustivo:
  - promuovere e stimolare l'organizzazione di eventi, convegni, dibattiti, tavole rotonde, viaggi di studio, laboratori didattici
  - di attivare iniziative culturali nella sfera dell'aggregazione sociale, del tempo libero e della cittadinanza attiva;
  - di ingaggiare e/o scritturare conferenzieri, esperti o altro personale specializzato esterno e non all'Associazione per il compimento degli obiettivi statutari;
  - di partecipare, promuovere e gestire film, di videoproiezioni, mostre e relativi laboratori, concerti ed altre iniziative a carattere musicale;
  - di organizzare e partecipare a manifestazioni ed eventi culturali mediante dibattiti, seminari, lezioni, momenti informali di incontro, nonché attività editoriali mediante concorsi e pubblicazioni di vario genere;
  - di avanzare proposte agli Enti pubblici, stipulando convenzioni o richiedendo contributi, partecipando attivamente alle forme decentrate dell'autorità locale;
  - di ricercare sponsorizzazioni e pubblicità, utilizzando le normative fiscali vigenti che regolano la materia;
  - di promuovere iniziative di turismo culturale in Italia e all'estero.

Su specifica decisione del Consiglio Direttivo alcune attività associative, svolte comunque con carattere di non prevalenza sull'attività totale dell'associazione potranno essere aperte alla

partecipazione anche di non soci.

**Art 3** - Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo

## TITOLO II

### I soci

**Art. 4** - Possono far parte dell'associazione le persone fisiche che siano studenti universitari in corso o fuori corso, dottorandi, studenti di scuole medie superiori e studenti in generale e che abbiano presentato domanda di ammissione all'associazione e la cui domanda sia stata accettata dal Consiglio Direttivo. I soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. È esclusa ogni limitazione del rapporto associativo in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. I soci avranno diritto ad usufruire di tutti i servizi e le iniziative culturali, sportive e spettacolistiche che rientrino nei fini istituzionali dell'associazione. I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua la cui misura è fissata annualmente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione su deliberazione del Consiglio Direttivo può essere prevista l'associazione gratuita. La quota non è trasmissibile e non è rivalutabile.

I soci si suddividono in:

- soci ordinari: sono solo persone fisiche studenti; sono tali colori che hanno diritto di voto in Assemblea e che possono essere nominati nel Consiglio Direttivo e cioè godono di elettorato attivo e passivo
- soci sostenitori: non godono né di elettorato attivo né passivo. Possono essere sia persone fisiche che giuridiche, sia studenti che non. Sono coloro che a vario titolo contribuiscono con mezzi finanziari, non finanziari, beni, merci, servizi e quant'altro a sostenere le finalità istituzionali e le attività dell'associazione
- soci onorari: possono diventare soci onorari le persone fisiche che hanno svolto particolari servizi per l'associazione o che abbiano particolari meriti nel campo aerospaziale. La nomina a socio onorario è votata dall'Assemblea dei soci su indicazione del Consiglio Direttivo. Anche i soci onorari non godono di elettorato né attivo né passivo

Le domande di ammissione a socio presentate all'associazione sono deliberate dal Consiglio Direttivo nei successivi 30 giorni. Con l'accettazione come socio lo stesso accetta incondizionatamente tutte le norme del presente statuto associativo che si obbligano ad osservare e rispettare. Acquisita la qualità di socio questa permane fino all'inizio del prossimo anno associativo.

Tutti i soci sono obbligati al versamento della quota associativa annuale che il Consiglio Direttivo delibera ogni anno e che può anche differenziare per le diverse categorie di soci sopra individuate.

La quota associativa è fissata in un importo annuale non frazionabile in ragione d'anno.

Tutti i soci hanno dovere di salvaguardare l'immagine dell'associazione e di adoperarsi per il conseguimento delle attività associative.

**Art. 5** - Il socio che intenda recedere dall'Associazione deve darne comunicazione con lettera raccomandata 30 giorni prima dell'inizio del nuovo anno associativo. Il socio perde tale qualifica anche per decesso e per esclusione votata dal Consiglio Direttivo quando il socio abbia compiuto una o più delle seguenti azioni:

- abbia trasgredito gravemente, con o senza dolo o colpa, all'atto costitutivo ed allo statuto associativo
- abbia recato danno grave, con o senza dolo o colpa, all'immagine ed agli interessi dell'associazione
- abbia compiuto ogni altra azione che arrechi un danno grave, anche solo potenziale o generi discredito o sia in qualsiasi senso nociva e lesiva per l'associazione

L'esclusione deve essere notificata per atto scritto al socio con qualsiasi mezzo che ne renda certa la ricezione da parte dello stesso.

## TITOLO III

### L'Assemblea dei soci

**Art. 6** - L'Assemblea ordinaria dei soci, convocata su delibera del Consiglio Direttivo con preavviso di almeno 15 giorni, si riunisce presso la sede dell'Associazione od in altro luogo da indicarsi nell'avviso di convocazione. L'avviso di convocazione può essere inviato anche tramite posta elettronica purché si sia certi della ricezione dello stesso da parte del socio. L'Assemblea ordinaria dei soci si riunisce perlomeno una volta all'anno, nel primo semestre, per deliberare sul rendiconto finanziario e sul budget e su eventuali altri punti all'ordine del giorno iscritti su delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta di un minimo di cinque soci.

Per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto è sempre e comunque necessaria la presenza in Assemblea di almeno il 30% dei soci ordinari che delibereranno a maggioranza dei presenti.

**Art. 7** - Assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazione del Consiglio Direttivo o su domanda di tanti soci che rappresentino perlomeno un decimo degli iscritti.

**Art. 8** - Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli studenti-soci che possano legittimamente rivendicare tale status ai sensi dell'art. 5. Ciascun socio può rappresentare uno o più altri soci purché munito di regolare delega scritta. Per la costituzione legale dell'Assemblea è necessario l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 30% degli iscritti. Non raggiungendo questo numero di voti la sessione è rimandata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci o rappresentati. La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.

**Art. 9** - L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti presenti o rappresentati mediante regolare delega scritta.

**Art. 10** - L'Assemblea, nella prima riunione, elegge tra i soci presenti un Presidente. Delle assemblee vengono redatti sintetici verbali a cura del Presidente.

## TITOLO IV

### Il Consiglio Direttivo

**Art. 11** - Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea dei soci ed è composto da non meno di tre persone e non più di dieci. La composizione effettiva del Consiglio Direttivo verrà determinata dall'Assemblea stessa che attribuirà all'interno del Consiglio Direttivo le cariche che di volta in volta riterrà utile ed opportuno; dovrà essere sempre nominato un Presidente ed un Vicepresidente. Il Consiglio Direttivo dura in carica a tempo determinato, per un periodo variabile in funzione della delibera Assembleare di nomina ma che comunque non può essere superiore a cinque anni. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili. Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell'atto costitutivo. In caso di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo provvederà per cooptazione alla loro sostituzione. I consiglieri così eletti rimarranno in carica fino alla successiva Assemblea ordinaria. La carica di consigliere è gratuita. Il Consiglio Direttivo ha competenza e poteri in merito a tutta la gestione ordinaria dell'associazione.

**Art. 12** - Il Consiglio Direttivo realizza le iniziative deliberate dall'Assemblea dei soci in ordine all'attuazione degli scopi dell'associazione. In particolare, il Consiglio Direttivo:

- redige i progetti di budget e rendiconto finanziario da sottoporre all'Assemblea
- stabilisce l'importo delle quote annue di associazione o la loro gratuità
- assume tutti i provvedimenti necessari per l'attuazione dei fini statutari

**Art. 13** - Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che sia necessario, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei consiglieri.

**Art. 14** – Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. Le deliberazioni sono valide con la presenza di almeno un quarto dei consiglieri.

**Art. 15** - La firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria, di fronte agli organi universitari e del diritto allo studio sono conferite al Presidente. In caso di sua assenza o impossibilità i poteri di rappresentanza legale dell'associazione sono esercitati dal Vicepresidente. Per specifiche attività o atti possono essere conferite dallo stesso Consiglio Direttivo poteri di rappresentanza o di firma anche ad altri consiglieri del Consiglio Direttivo che assumeranno così la qualifica di consiglieri delegati a specifica funzione.

## TITOLO V

### Gestione finanziaria e patrimoniale

**Art. 16** - Le risorse economiche, finanziarie e patrimoniali dell'Associazione sono costituite da:

- beni mobili e immobili
- contributi dei soci, quote associative
- contributi di enti pubblici e privati
- donazioni e lasciti
- attività marginali di tipo commerciale o produttivo
- ogni altro introito, lascito, contributo, donazione e quant'altro l'associazione riceva da soci o terzi

Tutte tali dotazioni patrimoniali dovranno essere destinate, direttamente o indirettamente soltanto al sostenimento delle attività istituzionali dell'associazione.

**Art. 17** - Entro il mese di dicembre di ogni anno finanziario il Consiglio Direttivo approva una proposta di budget e stabilisce l'entità o gratuita della quota per l'anno successivo. Entro il mese di aprile, eventualmente prorogabile al mese di giugno in caso che particolari ragioni organizzative o di convenienza lo richiedano, dell'anno successivo la proposta di budget, unitamente al rendiconto finanziario, è approvata dall'Assemblea in seduta ordinaria. È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell'associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli utili, avanzi di gestione, fondi, riserve, capitali e qualsiasi altra posta del netto associativo devono rimanere all'interno dell'associazione per finanziare e sostenere l'attività istituzionale della stessa. Ogni esercizio associativo inizia dal 01/01 e termina il 31/12.

## TITOLO VI

### Scioglimento e Controversie

**Art. 18** - In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione avente finalità analoghe o all'Ateneo. È esclusa qualunque distribuzione di utili ai soci, sia in maniera diretta che indiretta al termine in caso di scioglimento. Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato con la presenza di almeno il 50% dei soci ordinari che delibereranno a maggioranza dei presenti.

**Art. 19** - Tutte le controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente statuto associativo oltreché fra i soci in ordine ai rapporti associativi ovvero tra i soci e l'associazione, tra i soci e/o l'associazione e gli amministratori, i liquidatori o i sindaci e/o revisore, tra gli amministratori e/o liquidatori ed i sindaci e/o revisore saranno devolute al giudizio di un collegio arbitrale composto di tre membri, nominati dal Presidente del Tribunale ove ha sede l'associazione su istanza della parte più diligente. Il collegio arbitrale deciderà a maggioranza, ex bono et aequo, entro novanta giorni dalla nomina. Tutte le spese saranno addebitate alla parte soccombente. La presente clausola compromissoria è vincolante per la società per tutti i soci, ed a seguito dell'accettazione dell'incarico, per amministratori, liquidatori e sindaci, relativamente alle controversie dagli stessi promosse o insorte nei loro confronti. La decisione così presa dal collegio arbitrale sarà inappellabile ed insindacabile. Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.